



# Ordinanza sulle linee elettriche (OLEI)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 marzo 1994<sup>1</sup> sulle linee elettriche è modificata come segue:

### *Art. 11b cpv. 1*

<sup>1</sup> La decisione se eseguire come cavo interrato un progetto riguardante una linea con tensione nominale inferiore a 220 kV e una frequenza di 50 Hz è determinata in particolare secondo l'articolo 15c della legge sugli impianti elettrici e le disposizioni del presente capitolo.

### *Art. 11e Superamento del fattore dei costi aggiuntivi*

Un progetto concreto può essere eseguito parzialmente o interamente con cavi interrati nonostante il superamento del fattore dei costi aggiuntivi, se nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani l'esercente dimostra che un terzo si assume l'importo eccedente il fattore dei costi aggiuntivi.

<sup>1</sup> RS 734.31

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr